Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 128 – 29 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ADEMPIMENTI**

I BENEFICIARI DEL 5‰ PER IL 2020

RIFERIMENTI

- **DPCM 23.4.2010 e 7.7.2016**
- **Art. 1, comma 154, Legge n. 190/2014**
- **Circolare Agenzia Entrate 31.3.2017, n. 5/E**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.4.2020**

IN SINTESI

A seguito della "stabilizzazione" del beneficio del 5‰ dell'IRPEF e delle semplificazioni dell'iter a carico degli enti interessati, che hanno portato all'istituzione dell'elenco "permanente" dei possibili beneficiari, la necessità di presentare la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla ripartizione del 5‰) riguarda soltanto i soggetti che non risultano già iscritti e coloro per i quali sono intervenute delle variazioni.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco dei possibili beneficiari per il 2020 (per la scelta da esprimere nell'ambito del mod. 730 / REDDITI 2020) e rammentato le modalità con le quali comunicare eventuali modifiche / cancellazione dall'elenco.

I soggetti non risultanti in tale elenco sono tenuti a:

- *presentare l'istanza di iscrizione entro il 7.5.2020, tramite l'apposito software;*
- *inviare entro il 30.6.2020 la dichiarazione sostitutiva per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti, tramite raccomandata A/R ovvero PEC.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

A seguito:

- della **"stabilizzazione" del riconoscimento del 5‰ dell'IRPEF** ad opera dell'art. 1, comma 154, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che ha trasformato il 5‰ da contributo provvisorio, *"riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a **una forma stabile di finanziamento** di settori di rilevanza sociale"*;
- delle semplificazioni dell'iter a carico dei soggetti interessati, introdotte dal DPCM 7.7.2016, che ha modificato il DPCM 23.4.2010;

i **soggetti che risultano già iscritti tra i possibili destinatari del 5‰** per gli anni precedenti, **in assenza di modifiche**, **non sono tenuti a presentare nuovamente** la domanda di iscrizione al relativo elenco.

Tale aspetto è stato recentemente confermato anche dall'Agenzia delle Entrate che, nella sezione dedicata al *"Contributo del 5 per mille 2020"* del proprio sito Internet rammenta che:

- *"gli enti **che sono presenti nell'elenco** permanente degli iscritti 2020 **non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda** telematica di iscrizione al 5 per mille e ad inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione";*
- i predetti soggetti sono tenuti all'**invio di una nuova dichiarazione sostitutiva soltanto** nel caso in cui, entro il termine di invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, **sia variato il rappresentate legale** rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

  In tal caso, in particolare, **per gli enti del volontariato il termine ultimo per l'invio della dichiarazione sostitutiva è il 30.6.2020** e a tal fine è disponibile il modello *"Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale"*, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC del rappresentante legale.

Con il Comunicato stampa 1.4.2020 l'Agenzia ha reso nota la pubblicazione dell'elenco degli iscritti per il 2020 e la messa a disposizione della procedura per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che non risultano iscritti (si iscrivono per la prima volta nel 2020).

POSSIBILI BENEFICIARI DEL 5‰ DELL'IRPEF

Nel 2020 il contribuente potrà scegliere di destinare la quota del 5‰ dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi 2019 (mod. 730 / REDDITI 2020 PF) alternativamente alle seguenti finalità:

- sostegno degli **enti del volontariato**, ossia:
  - **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore della "cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale" di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11-bis, D.Lgs. n. 460/97;
  - **enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e **associazioni di promozione sociale** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, ossia limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97.

    Va evidenziato che detti enti *"possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto ONLUS parziali solo qualora iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS"*;
  - **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri ex Legge n. 266/91;
  - **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, Legge n. 383/2000;
  - **organizzazioni non governative riconosciute idonee** ex Legge n. 49/87, alla data del 29.8.2014 e inserite nell'elenco del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le organizzazioni in esame, fino al 2014 incluse tra i beneficiari del 5‰ in quanto ONLUS di diritto, al fine di continuare ad accedere al beneficio in esame, devono presentare **istanza di iscrizione**

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

all'Anagrafe delle ONLUS, senza necessità di adeguare lo statuto / atto costitutivo ai requisiti previsti dall'art. 10, D.Lgs. n. 460/97;

– **cooperative sociali** di cui alla Legge n. 381/91, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative ex DM 23.6.2004, nonché consorzi di cooperative con base sociale formata interamente da cooperative sociali;

– **associazioni e fondazioni** di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori delle ONLUS di cui al citato art. 10, comma 1, lett. a).

NB Con riferimento ai predetti soggetti va considerato che la Riforma del Terzo settore, che prevede tra l'altro l'istituzione del c.d. "RUNTS" (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), è ancora "in itinere" e pertanto ai fini in esame va fatto ancora riferimento a quanto previsto in passato;

- finanziamento della **ricerca scientifica e dell'Università**;
- finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- sostegno degli **enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**;
- sostegno degli **enti gestori delle aree protette** di cui all'art. 17-ter, DL n. 148/2017;
- sostegno delle **attività sociali svolte dal Comune di residenza**;
- sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI** con una **rilevante attività di interesse sociale**.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI POSSIBILI BENEFICIARI

Al fine di beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ i **possibili destinatari** devono risultare **iscritti negli elenchi appositamente stilati** per ciascuna "categoria" di soggetti, fermo restando che, come sopra evidenziato, i soggetti che risultano già presenti nell'elenco "permanente" pubblicato dall'Agenzia delle Entrate non sono tenuti ad effettuare alcun adempimento (se non sono intervenute variazioni).

NB **Tutti i Comuni** sono possibili beneficiari del 5‰ per le attività sociali svolte e quindi per gli stessi **non è istituito alcun elenco** e **non è previsto alcuno specifico adempimento**.

PRIMA ISCRIZIONE – SOGGETTI NON PRESENTI NELL'ELENCO "PERMANENTE"

Gli **enti del volontariato** e le **associazioni sportive dilettantistiche** trasmettono telematicamente **la domanda di iscrizione** al 5‰ **all'Agenzia delle Entrate**.

La **dichiarazione sostitutiva** va invece inviata alla competente **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** da parte degli **enti del volontariato**, **all'Ufficio del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata per le **associazioni sportive dilettantistiche**.

Per le **altre categorie** le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali sono gestite dalle **competenti amministrazioni** (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Per quanto riguarda la procedura gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate:

- gli **enti del volontariato** devono presentare all'**Agenzia** l'istanza telematica entro il **7.5.2020** e la dichiarazione sostitutiva entro il **30.6.2020**;
- le **associazioni sportive dilettantistiche** sono tenute a presentare:
  – l'istanza telematica all'**Agenzia** entro il **7.5.2020**;
  – la dichiarazione sostitutiva al **competente ufficio del CONI** entro il **30.6.2020**.

Resta ferma la possibilità di regolarizzare la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa **entro il 30.9.2020**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Operativamente, la **domanda di iscrizione** all'**Agenzia delle Entrate** va presentata esclusivamente **in via telematica**, direttamente (Entratel / Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato, utilizzando l'**apposito software** *"5 per mille"* disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

Per quanto riguarda la **dichiarazione sostitutiva**, per agevolare la compilazione, la procedura telematica dell'Agenzia fornisce un **modello parzialmente precompilato** con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. La stessa va **presentata tramite raccomandata A/R ovvero PEC**, riportando nell'oggetto l'indicazione *"Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020"* e allegando copia del modello di dichiarazione (ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale), nonché copia del documento d'identità.

ERRORI / VARIAZIONE DEI DATI PRESENTI NELL'ELENCO "PERMANENTE"

L'Agenzia provvede a pubblicare l'**elenco provvisorio** dei possibili beneficiari entro il **14.5.2020**.

Eventuali **errori riscontrati** nell'elenco "permanente" degli iscritti **o variazioni** intervenute (ad esempio, variazione della denominazione o dell'indirizzo) possono essere **comunicati entro il 20.5.2020** dal legale rappresentante dell'ente / un suo delegato, presso la competente DRE.

Entro il **25.5.2020** è prevista la pubblicazione dell'**elenco "permanente" definitivo**.

VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Come sopra accennato, in caso di **variazione del rappresentante legale** di un soggetto che risulta iscritto nell'elenco "permanente" dei possibili destinatari del 5‰, la **dichiarazione sostitutiva** relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio ***"perde efficacia"***.

Il **nuovo rappresentante** dell'ente inserito nell'elenco "permanente" deve, **a pena di decadenza**, sottoscrivere e inviare **entro il 30.6.2020** alla competente DRE *"una **nuova dichiarazione** con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo"*.

REVOCA PER SOPRAVVENUTA PERDITA DEI REQUISITI

In caso di **perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio**, il rappresentante legale dell'ente deve trasmettere alla competente Amministrazione la **revoca dell'iscrizione**, con le medesime modalità previste per l'invio della dichiarazione sostitutiva (gli enti del volontariato possono utilizzare una raccomandata A/R ovvero la PEC). In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito è oggetto di recupero da parte dell'Erario.

RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE

L'art. 12, DPCM 23.4.2010 prevede a carico dei soggetti che ricevono il contributo del 5‰ IRPEF l'onere di **predisporre, entro 1 anno** dal ricevimento, un **apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa**, nel quale va riportato, con *"chiarezza"*, **l'effettivo impiego delle somme ricevute**.

In particolare, nel rendiconto devono essere indicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi, tra cui denominazione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica / PEC e scopo dell'attività sociale, dati identificativi del rappresentante legale;
- anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, data di percezione e importo percepito;
- indicazione delle spese sostenute per il proprio funzionamento, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle proprie finalità / scopi istituzionali. Il comma 6 del citato art. 12 dispone che il contributo **non può essere utilizzato** per finanziare le spese di **pubblicità / campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5‰**;
- altre voci di spesa destinate ad attività direttamente riconducibili a finalità / scopi istituzionali;
- indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontarne successivamente l'utilizzo.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

In merito si rammenta inoltre che, in base a quanto previsto dal citato art. 12:

- il rendiconto con la relativa relazione deve essere **inviato**:
  - **soltanto se l'importo percepito è pari / superiore a € 20.000**;
  - **al Ministero competente** all'erogazione delle somme;
  - **entro 30 giorni** dal termine per la redazione del rendiconto stesso;
- **tutti** i soggetti devono **redigere e conservare** tale documentazione **per 10 anni** nonchè **pubblicarla su proprio sito Internet**.

NB Gli enti che percepiscono un **importo inferiore a € 20.000** sono **tenuti a redigere** e conservare, per 10 anni, il rendiconto, ma **non hanno l'obbligo di presentarlo**, *"**salva espressa richiesta** dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione"*.

Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e lo stesso va inviato unitamente alla copia del documento d'identità del rappresentante legale, al competente Ufficio mediante **raccomandata A/R ovvero PEC**.

In base all'art. 12-bis del citato DPCM 23.4.2010 i soggetti che erogano il contributo del 5‰, **entro 1 mese** dalla ricezione, devono **pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito Internet**, i rendiconti e le relazioni illustrative trasmesse dai beneficiari del contributo.

REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI "INCOMPLETE" / TARDIVE

Gli enti destinatari del beneficio possono **sanare entro il 30.9.2020** le seguenti irregolarità:

- omessa presentazione della domanda di iscrizione;
- omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento d'identità del rappresentante legale.

Al fine della regolarizzazione è necessario:

- che i **requisiti** richiesti per l'ammissione al beneficio **sussistano alla data originaria** di scadenza degli adempimenti previsti (7.5.2020);
- **inviare entro il 30.9.2020 la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta** (ad esempio, dichiarazione sostitutiva e fotocopia del documento d'identità del rappresentante legale);
- **versare**, tramite il mod. F24 (codice tributo "8115"), **la sanzione** di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, pari a **€ 250**, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti a disposizione.

NB Possono fruire di tale regolarizzazione **tutti gli enti possibili destinatari del 5‰, qualunque sia la categoria** di appartenenza.

RECUPERO DEI CONTRIBUTI EROGATI

Come disposto dall'art. 13, DPCM 23.4.2010, il contributo erogato è **oggetto di recupero** nei seguenti casi:

- l'erogazione delle somme è stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- il contributo erogato è stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali del beneficiario;
- le somme erogate non sono state oggetto di rendicontazione;
- non è inviato il rendiconto e la relazione (per gli importi pari / superiori a € 20.000) ovvero l'ente non provvede al relativo invio, a seguito di richiesta ricevuta nell'ambito delle attività di controllo;
- l'ente beneficiario non risulta in possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio;
- l'ente, dopo l'erogazione delle somme, ha cessato l'attività / non svolge più l'attività che dà diritto al beneficio.

■

RIPRODUZIONE VIETATA